



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO

D.M. n.



- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli artt. 16 e 17;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea (2012/21/UE) riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art. 1, comma 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di

continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

VISTO il Protocollo di intesa del 7 settembre 2010 che ha stabilito i rispettivi compiti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ENAC e Regione Autonoma della Sardegna in materia di continuità territoriale aerea;

VISTA la legge della Regione Autonoma della Sardegna del 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 36 del 9 dicembre 2011;

VISTA la legge della Regione Autonoma della Sardegna del 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2012 -) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 11 del 16 marzo 2012;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 febbraio 2013, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale* - n. 61 del 13 marzo 2013, che, con decorrenza 27 ottobre 2013, ha imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e viceversa;

VISTO in particolare l'art. 5 del soprarichiamato D.M. n. 61/2013 il quale dispone che, nel caso in cui nessun vettore accetti di operare le rotte sopra menzionate senza compensazione finanziaria, il diritto di esercire le rotte stesse potrà essere concesso in esclusiva tramite gare europee ad ogni singolo vettore per un periodo di quattro anni;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 aprile 2013, n.133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale* - n. 95 del 23 aprile 2013 di modifica dei termini di presentazione dell'accettazione di cui al par. 4.1. dell'allegato tecnico del soprarichiamato D.M. n. 61/2013;

VISTO il comunicato del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale* - n. 191 del 16 agosto 2013 che ha rettificato l'allegato al richiamato DM n. 61/2013 al fine di apportare la correzione di un mero errore di compilazione;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 aprile 2014, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale* - n. 99 del 30 aprile 2014, recante modifiche all'allegato tecnico

del D.M. n. 61/2013 limitatamente ad una fascia oraria del collegamento Olbia-Milano Linate;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e viceversa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C. 104 del 10 aprile 2013 ai sensi della procedura prevista dall'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008;

CONSIDERATO che entro il giorno 29 luglio 2013 nessun vettore aereo comunitario ha comunicato alla Regione Sardegna l'intenzione di iniziare ad operare, dal 27 ottobre 2013, i servizi aerei onerati sulla rotta Olbia - Milano Linate e viceversa senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere compensazione finanziaria;

VISTA la nota n. 15806 del 28 maggio 2013 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso alla Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE, il bando di gara per concedere ad un unico vettore il diritto all'esercizio dei servizi aerei di linea sulla rotta Olbia - Milano Linate e viceversa;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea relativa alla gara sopra indicata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 182 del 27 giugno 2013, ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008;

VISTA la determinazione n. 354 del 26 giugno 2013 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti, ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008, ha indetto la procedura di gara d'appalto sopracitata, per l'accesso ai servizi aerei di linea sulla rotta Olbia - Milano Linate e viceversa;

VISTA la determinazione n. 547 del 30 agosto 2013 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti, con la quale è stata costituita la Commissione incaricata di espletare le operazioni di gara;

VISTA la determinazione n. 587 del 16 settembre 2013 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti, in esito alla gara europea di cui sopra, ha approvato i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 09.09.2013, n.2 del 09.09.2013, n.3 del 10.09.2013, n.4 del 11.09.2013, n.5 del 12.09.2013, n.6 del 12.09.2013 ed ha aggiudicato il servizio aereo di linea sulla rotta Olbia - Milano Linate e viceversa alla società Meridiana fly Spa, in quanto risultata essere prima in graduatoria



con il punteggio complessivo di 80,00 punti su cento, offrendo un ribasso d'asta 16% e aggiudicandosi il servizio con una compensazione annua di euro 2.882.903,52 IVA compresa;

VISTA

nota prot. n. 4510 del 9 ottobre 2013 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato alla Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE, l'esito delle gara d'appalto per la concessione il diritto all'esercizio dei servizi aerei di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa;;

VISTA

la determinazione n. 649 del 10. ottobre 2013 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti, ha disposto, ex art. 11, co.9 del D. lgs.n.163/2006, l'affidamento in via d'urgenza, alla società Meridiana fly Spa del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa a partire dal 27 ottobre 2013;

VISTA

la nota prot. n. 3335 del 2 aprile 2015 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2013 dalla Regione e dalla società Meridiana fly Spa per regolamentare l'esercizio del trasporto aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, con decorrenza dal 27 ottobre 2013 e scadenza il 26 ottobre 2017;

RITENUTO

che occorre procedere ad approvare l'esito della gara e la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 7 del summenzionato decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013;

DECRETA:

Art. 1

È reso esecutivo l'esito della gara di cui alla Comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 182 del 27 giugno 2013, esperita dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'assegnazione dell'esercizio in esclusiva della rotta onerata Olbia – Milano Linate e viceversa e dalla stessa Regione aggiudicata alla società di navigazione aerea Meridiana fly Spa con determinazione n. 587 del 16 settembre 2013.

Art. 2

Il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa è concesso in esclusiva per il periodo dal 27 ottobre 2013 al 26 ottobre 2017 alla società di navigazione aerea Meridiana fly Spa aggiudicataria della gara di cui all'art. 1, sulla base di una



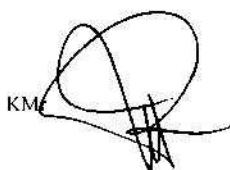
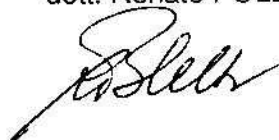
compensazione finanziaria massima € 2.620.821,38 al netto d'IVA di legge (pari a € 2.882.903,52 comprensivo di IVA al 10%) per ciascuno dei quattro anni di esercizio.

Art. 3

È approvata l'allegata Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2013 tra dalla Regione Autonoma della Sardegna e la società di navigazione aerea Meridiana fly Spa con la quale viene regolamentato l'esercizio del servizio aereo di linea sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa con decorrenza dal 27 ottobre 2013 al 26 ottobre 2017.

Roma,

dott. Renato POLETTI



KM